

ALC84-OUT-44-2020-01-21

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

AP



CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

La Sede di Yangon dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS),
codice fiscale 97871890584 nella persona del Titolare Ing. Walter Zucconi,
(di seguito *Comittente*)

e

il Dott. Andrea Putelli,
,
(di seguito *Lavoratore*),

qui di seguito denominate anche *Parti*

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 125 dell'11 agosto 2014 – da qui in avanti denominata Legge Istitutiva – è costituita l'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominata AICS) con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015, denominato Statuto dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è prevista – secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge Istitutiva – l'istituzione di Sedi estere dell'AICS;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto n. 113 del 22 luglio 2015, la gestione di ciascuna Sede estera è affidata a un Titolare di Sede, avente i poteri e le responsabilità attribuiti ai capi rappresentanza diplomatica dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010 n. 54;
- che il Titolare di Sede ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione di un Esperto Junior per l'iniziativa "Contributo Italiano al Joint Peace Fund" – AID 10789/03/0;
- che, a seguito di procedura comparativa agli atti della sede estera AICS Yangon (Avviso di selezione n. 001/AICSYANGON/2019), il dott. Andrea Putelli è stato selezionato quale vincitore, essendo altresì risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del rapporto di lavoro;

¹ Il domicilio fiscale italiano, da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 58 del DPR 600/1973, deve essere obbligatoriamente indicato per i soggetti IRPEF.

- che il lavoratore ha espressamente accettato una proposta di lavoro a tempo determinato da parte del Titolare di Sede;
- che, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, in particolare all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia può stipulare, con personale esterno alla pubblica amministrazione, contratti di diritto privato a tempo determinato disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, per lo svolgimento di compiti o attività attinenti alle iniziative di cooperazione all'estero;
- che le parti hanno stipulato in data 12/04/2019 un contratto con cui hanno inteso disciplinare i termini di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 27/05/2019 al 31/12/2019 (prot. AICSY-OUT-200-2019-04-12), a valere sull'iniziativa "Contributo Italiano al Joint Peace Fund" – AID 10789/03/0";
- che si tiene conto del regime transitorio derivante della pubblicazione della Delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 19/11/2019, necessario per l'attuazione di quanto disposto dalla Delibera in oggetto e secondo quanto disciplinato con il documento "Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto AICS";
- che la Sede AICS di Yangon ha richiesto con MSG prot. AICSY-OUT-543-2019-12-16 autorizzazione al rinnovo dei contratti in scadenza il 31/12/2019 per 5 mesi, secondo il regime normativo precedente alla pubblicazione della Delibera n. 101/2019, per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio e delle attività di cooperazione in Myanmar altrimenti non assicurabile, nonché consentire la migrazione al nuovo regime contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. I (MANSIONI CONTRATTUALI)

1. Il lavoratore è impiegato in qualità di Esperto Junior con le seguenti mansioni principali:
 - Assistenza all'Ambasciata Italiana e alla Sede AICS di Yangon per assicurare la corretta partecipazione italiana al Joint Peace Fund, attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi di Governance del Fondo (Fund Board e Fund Board Working Group) e alle ulteriori riunioni via via previste, ivi inclusa la supervisione delle attività istituzionali e dei progetti approvati all'interno del Fondo.

- Sostegno all'ufficio AICS di Yangon e il Titolare della Sede nella gestione dei fondi in loco collegati al progetto AID 10789 per la realizzazione di interventi bilaterali legati al processo di pace;
 - Partecipazione alle riunioni di coordinamento del settore della pace (Peace Support Group, International Peace Support Group, ecc);
 - Collaborazione con la sede AICS di Yangon nelle attività collegate al settore della Governance e al coordinamento dei Donatori nell'ambito del Nay Pyi Taw Accord, della Development Assistance Policy, del Cooperation Partners Group e dell'Unione Europea;
 - Collaborazione con la Sede AICS per l'attuazione di interventi in collaborazione e a sostegno del FERD realizzati mediante fondi a gestione diretta (AID 9930 e AID 11087) nell'ambito del coordinamento dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo in Myanmar.
2. L'esperto/a junior infine, su incarico del Responsabile della Sede AICS di Yangon, potrà inoltre svolgere altri incarichi specifici nei limiti delle sue competenze e delle disponibilità temporali.


ART. II (DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, con decorrenza dal 21 Gennaio 2020 e termine al 20 Giugno 2020.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il Lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III (TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al Lavoratore è corrisposta una retribuzione lorda di Euro 23.638,59 (Euro ventitremila seicento trentotto e cinquanta nove centesimi) per il periodo di durata contrattuale.
2. In caso di soggetto fiscalmente residente in Italia, su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte da parte dell'Erario Italiano.
3. La retribuzione globale, da corrispondersi in rate mensili posticipate, è comprensiva della tredicesima mensilità e della indennità di liquidazione, che sono state calcolate nella retribuzione stessa.

ART. IV (ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)



1. Il Lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
2. I contributi dovuti dal Committente e dal Lavoratore sono determinati a norma della legislazione vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del Lavoratore.
3. Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. V
(ASSISTENZA SANITARIA)

1. Le parti danno atto che la normativa locale non prevede alcuna forma di assistenza sanitaria obbligatoria o, in ogni caso, statuisce in modo manifestamente insufficiente. Il Lavoratore è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS, Servizi per la Cooperazione Internazionale, nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché conviventi e a carico.
2. Spetta al Lavoratore dimostrare il possesso dei requisiti che danno luogo all'estensione ai familiari di detta tutela. Il premio annuo, come risulta dal prospetto allegato - che forma parte integrante del presente contratto - e indicizzato annualmente, è interamente a carico del Committente.

ART. VI
(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

1. Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana ed è iscritto presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).
2. I contributi dovuti sono a totale carico del Committente.
3. Il rapporto di lavoro è risolto ai sensi del successivo articolo in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. VII
(TRASFERTE)

1. Per eventuali trasferte di lavoro autorizzate dal titolare di Sede è previsto il solo rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di vitto purché documentate.
2. Il rimborso non può eccedere quello corrisposto per viaggi di servizio agli impiegati a contratto a legge locale della sede diplomatico-consolare ai sensi dell'art. 158 bis del D.P.R. n. 18/1967.

3. Non è prevista alcuna indennità giornaliera.

ART. VIII (FERIE)

1. Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 28 giorni lavorativi su base annua.
2. Il Lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.
3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, il Lavoratore potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il Lavoratore non può rinunciare alle ferie.

ART. IX (ASSENZE PER MALATTIA)

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia il Lavoratore può assentarsi dal lavoro su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato tale periodo, il Committente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al Lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. X (ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

1. Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà per analogia quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 salva la normativa locale se più favorevole.

ART. XI (ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)



1. Il Lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi.
2. Per particolari esigenze di servizio, il Committente può chiedere al Lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero.
3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XII
(DOVERI DEL LAVORATORE)

1. Il Lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.
2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.
3. In particolare, il dipendente:
 - a) non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
 - b) non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;
 - c) non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - d) nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;
 - e) il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - i. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

- ii. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate;
- f) Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- g) Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- h) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;
- i) Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

ART. XIII (SANZIONI DISCIPLINARI)

1. Al lavoratore può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
 - a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
 - b) condotta non conforme a principi di correttezza;
 - c) insufficiente rendimento;
 - d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:
 - a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
 - b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
 - c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;



- d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
 - e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
 - f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.
 4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIV (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del Lavoratore con un preavviso di 30 (trenta) giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del Committente.
2. Da parte del Committente il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
 - a) per incapacità professionale;
 - b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
 - c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
 - d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
 - e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
 - f) per riduzione di personale o per chiusura della Sede estera dell'AICS;
 - g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
 - h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n. 2 e 3 del presente contratto.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il Committente è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.



4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del Lavoratore, il Committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.
5. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:
 - a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
 - b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
 - c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
 - d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
 - e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - f) venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

**ART. XV
(LIMITI D'ETA')**

1. Salvo che la legge locale non preveda un limite inferiore, il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età.

**ART. XVI
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)**

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Yangon, 21 Gennaio 2020

Il Titolare della Sede AICS Yangon

Il Lavoratore


.....



.....

Allegati:

- Calcolo del compenso lordo spettante a Putelli



Calcolo del compenso lordo spettante a		Putelli 2020_3300			
		dal	al	gg	mesi
	<i>durata del contratto</i>	21/01/20	20/06/20	150	5,00
	<i>durata rinnovo</i>			0	0,00
	<i>totale</i>			150	5,00
	<i>Compenso mensile</i>				4.727,72
	<i>compenso lordo per tutta la durata contrattuale</i>				23.638,59
Costo per l'Amministrazione:					
	compenso lordo (A)				23.638,59
	Quota TFR lordo (B)				
	Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%			119,37
	Contributo INPS a carico committente (D)	27,75%			6.559,71
	Consulenza (E)				520,21
	totale costo per il Programma (A + B + C + D + E)				30.837,87



